



COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

15030 - Via Roma 19 – Rosignano M.to – Tel. 0142/489009 Fax 0142/488959

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 33

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle **ore 21:00zero** nella sala delle riunioni.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria** di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

	COGNOME NOME	PRESENTE
1	CHIESA Cesare	Si
2	GAVIATI Riccardo	Si
3	RE FRANCESCO	Si
4	CAPRIOGLIO TOBIA	Si
5	BO SANDRA	No
6	CAPRIOGLIO Simone	Si
7	COLMI Antonella in Soffiantino	No
8	COLOMBARA Daniele	Si
9	DA RE GABRIELLA	No
10	DE RUSSI ALBERTO	No
11	SALVANESCHI LUCA	Si
	Totale Presenti	7

Presiede il Sindaco **Sig. CHIESA Cesare**.

Partecipa il **Dott. PALMIERI Sante** - **SEGRETARIO COMUNALE** - che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è legale.

Il Sindaco pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge n. 190 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020), in particolare i commi dal n. 738 al n. 783 dell'art. 1 con cui è stata attuata, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'unificazione dell'IMU e della TASI in particolare l'IMU ha assorbito quest'ultima;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2019 ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), COMPOSTA DAI TRIBUTI IMU, TASI E TARIP - MODIFICHE ALLA TARIP"

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14/12/2021 con la quale sono state determinate le tariffe per l'Imposta Municipale Unica per l'anno 2022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2022 con la quale sono state confermate per l'anno 2023 le tariffe per l'Imposta Municipale Unica stabilite con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il comma 754 dell'art. 1 della Legge sopra richiamata con cui l'aliquota base IMU per l'anno 2021 è stata fissata nello 0,86 per cento e i comuni hanno la facoltà di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino ad azzerarla;

VISTO altresì il comma 755 che stabilisce che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

ATTESO che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Richiamato l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'[articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

Considerato, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

Ritenuto opportuno per l'anno 2024 non variare il gettito dell'IMU rispetto al 2023 e di conseguenza confermare per il 2024 le medesime aliquote deliberate nel 2023;

RITENUTO, quindi, di dover confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU 2023 così come rideterminate con la deliberazione C.C. 34/2021 sopra richiamata;

VISTI:

- L'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- La Legge 11/12/2016 n. 232;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;

VISTO il parere favorevole della Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2024, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) deliberate con propria precedente deliberazione n. 34/2021, così come erano state confermate anche per l'anno 2023 con deliberazione n. 52/2022:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,06 %
2	TERRENI AGRICOLI	0,96 %
3	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI classificati in categoria D/10 o con specifica annotazione in catasto di ruralità	0,1%
3	ALIQUOTA RIDOTTA Relativamente a: 1) UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1- A/8 – A/9; 2) UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO E RELATIVA PERTINENZA, POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANO O DISABILE CHE ACQUISISCA LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA	0,50 %

2) Di dare atto che relativamente alle unità immobiliari destinate ed adibite ad abitazione civile concesse in uso gratuito a figli o genitori (parenti fino e non oltre al primo grado) da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza, si tiene conto di quanto stabilito dalla legge di stabilità' 2016 che prevede una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili;

Nel caso di immobili destinati e adibiti a civile abitazione, interamente utilizzati da uno dei comproprietari quale abitazione principale, quando i comproprietari sono tra loro parenti in linea retta fino al secondo grado (nonno, nipote) o collaterali fin al secondo grado (fratelli), si applica la tariffa agevolata dello **0,86%**;

3) di confermare le agevolazioni introdotte con la deliberazione C.C. N. 11/2018, riservando ai proprietari di immobili locati a neo-residenti o a giovani al di sotto dei trentacinque anni che costituiscano un nuovo nucleo familiare, per i primi tre anni di tassazione, l'aliquota ridotta per abitazione principale dello **0,50%**

4) di confermare le seguenti detrazioni d'imposta per le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9:

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 200,00;

5) di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013 n. 147;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7) Di dichiarare, con votazione unanime e separata espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to: CHIESA Cesare)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: Dott. PALMIERI Sante)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n.69)

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune sul sito www.comune.rosignanomonferrato.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì, 04/04/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to: Maddalena Caputo

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art.134, comma 3,
il giorno 14-dic-2023

Lì, 14-dic-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. PALMIERI Sante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, 04/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PALMIERI Sante